



GIUNTA REGIONALE

**Linee di indirizzo
per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning
nei percorsi formativi autorizzati**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti Linee di indirizzo definiscono in via transitoria, con riferimento all'intera durata della fase emergenziale di cui al DPCM 04 marzo 2020 e ss.ii., le modalità di autorizzazione all'erogazione di offerta formativa attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning. Esse si applicano esclusivamente:

- ai percorsi formativi già autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale sulla base del vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo;
- ai percorsi formativi già autorizzati in base alla disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii..

2. Le presenti Linee di indirizzo non si applicano:

- alla formazione finanziata, per il tramite della Regione, da risorse comunitarie o statali (PO FSE 2014-2020 o ministeriali);
- ai percorsi per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore, per cui il relativo Accordo in Conferenza Stato-Regioni, esclude il ricorso alla modalità FAD/e-learning.

3. Alla formazione in materia di salute e sicurezza e ai i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di specifici Accordi in Conferenza Stato-Regioni, che definiscono puntualmente il monte ore di FAD/e-learning consentito, si applicano tutte le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo, fatta eccezione per la percentuale massima erogabile nella predetta modalità, per cui restano confermate le indicazioni già fornite nei rispettivi standard di percorso formativo, cui si rimanda.

Art. 2 – Definizioni

1. Per **Formazione a Distanza (FAD)** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.

2. Per **E-learning** si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD (vedi comma 1) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

3. Ai fini del presente documento, **non si include nella definizione di FaD/e-Learning il mero utilizzo da parte del discente di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari, trattandosi, in tal caso, di autoformazione.**

Art. 3 – Requisiti autorizzativi

1. L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning, dei corsi di cui all'art. 1 è autorizzabile a fronte dei seguenti requisiti:

- presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza, di cui al successivo art. 4;
- coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso, di cui al successivo art. 5.

2. La dimostrazione del rispetto dei requisiti è onere dell'organismo di formazione.

Art. 4 – Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza

1. Al fine dell'autorizzazione all'erogazione delle attività corsuali attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning, l'organismo di formazione (**OdF**) interessato definisce e comunica alla Regione, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi informativi minimi:

- a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati;
- b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, con indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- c) modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza;
- d) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;
- e) modalità di supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, luoghi ed orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei tutor multimediali.

Art. 5 – Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

1. Al fine dell'autorizzazione all'erogazione delle attività corsuali attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning, l'OdF interessato definisce e comunica alla Regione, sotto la propria responsabilità, i moduli (inerenti le Unità di Risultato di Apprendimento con riferimento ai percorsi di cui al vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo, ovvero inerenti le articolazioni didattiche dei percorsi formativi autorizzati sulla base della disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii.) interessati dall'erogazione di FAD/E-learning, riferiti ai corsi già oggetto di autorizzazione di cui all'art. 1, con indicazione dettagliata dei contenuti e della relativa durata oraria.

2. Le attività di FAD/E-learning sono autorizzabili ove:

- siano riferite a contenuti a natura teorica o a natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza;
- la percentuale massima di formazione erogata a distanza, pari al 100% del monte ore complessivo del corso autorizzato, al netto dell'eventuale tirocinio curricolare, sia ripartita nel modo seguente:
 1. fino al 30% con modalità sincrone/asincrone;

2. il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione, simulando di fatto un’aula fisica;
- per i corsi in modalità asincrona sia garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
 - per i corsi in modalità sincrona, alternativamente:
 - o la piattaforma tecnologica assicuri l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;ovvero
 - o i corsi siano ispezionabili da remoto e si renda disponibile il registro delle presenze on-line;
 - siano rispettati i vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche del progetto, così come definiti dagli standard di percorso applicabili o in sede di progetto formativo.
3. Il tirocinio curriculare e le attività didattiche a natura laboratoriale che richiedono specifiche risorse tecniche strumentali non sostituibili da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza non possono in ogni caso essere svolte in modalità FAD/E-learning.

Art. 6 – Richiesta autorizzazione modalità FAD/E-Learning

1. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo della modalità FAD/E-Learning, formulata esclusivamente attraverso il Modello **Allegato A** alle presenti Linee di indirizzo, deve essere inoltrata via e-mail al seguente indirizzo: saula.gambacorta@regione.abruzzo.it, con specifica attivazione dell'opzione di “conferma di lettura”.
2. Non verranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità differenti rispetto a quelle indicate al comma 1.
3. Le istanze pervenute sono istruite, secondo l'ordine cronologico di invio, dal Servizio Formazione e Orientamento professionale del Dipartimento Lavoro-Sociale. Ove ne ricorrano le condizioni, è possibile il ricorso al principio del soccorso istruttorio e, qualora anche all'esito delle modifiche/integrazioni richieste, la richiesta risulti carente e/o difforme rispetto ai requisiti previsti dagli articoli da 1 a 5 delle presenti Linee di indirizzo, la stessa non è autorizzata. Gli esiti della valutazione svolta e gli elenchi delle richieste autorizzate e non autorizzate, con specifica indicazione, in quest'ultimo caso, delle connesse motivazioni, sono approvati con apposito provvedimento dirigenziale, notificato al proponente via e-mail ed inoltrato al Servizio Vigilanza e Controllo per le attività di competenza.
4. Il calendario di svolgimento del percorso con specifica indicazione dei giorni nei quali è prevista l'erogazione in modalità FAD/E-Learning e dei docenti impegnati deve essere trasmesso, prima dell'avvio delle connesse attività (sia per i corsi in itinere che per quelli da iniziare¹, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata dpg009@pec.regione.abruzzo.it e dpg012@pec.regione.abruzzo.it.
Al termine del percorso i registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma, devono essere trasmessi, sempre via pec, a dpg009@pec.regione.abruzzo.it.

¹ Per i corsi in itinere è necessario reinoltrare il calendario originario con specifica indicazione dei giorni/moduli per i quali la modalità FAD/E-Learning sostituisce la formazione in presenza. Per i corsi da avviare il calendario deve evidenziare chiaramente i giorni di formazione in modalità FAD/E-Learning e quelli di formazione in presenza.

5. Restano confermati tutti gli adempimenti comunque previsti per l'avvio/gestione dei percorsi nella modalità ordinaria.

6. Responsabile del procedimento per la fase autorizzatoria è la Dott.ssa Maria Saula Gambacorta. Responsabile del procedimento per la procedura successiva all'autorizzazione è il Dott. Nicola Renzetti.

Art. 7 – Esami/Accertamenti finali

1. L'esame/accertamento conclusivo, finalizzato al rilascio delle attestazioni previste, è effettuato sempre in presenza. Pertanto lo svolgimento delle relative prove, e la connessa eventuale² richiesta di composizione della commissione, si intendono differiti al termine della presente fase emergenziale.

2. Le attestazioni in esito ai corsi per cui sia stato autorizzato il ricorso alla FAD/E-learning riportano in campo "note", ai fini della trasparenza, l'indicazione dei contenuti e della durata della

² La richiesta di composizione riguarda esclusivamente le prove propedeutiche al rilascio di attestato di qualificazione o di frequenza con profitto.